

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

LXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 26 LUGLIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GARLATO**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	671
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	671
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
CAIATI ed altri: Disposizioni relative al ruolo dei disegnatori dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A. N. A. S.). (2787)	671
PRESIDENTE	674, 672
CERVONE, <i>Relatore</i>	671
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Autorizzazione della spesa di lire 1.500 milioni per la costruzione di case popolari a carico dello Stato nelle zone colpite dall'alluvione dell'ottobre 1954 in provincia di Salerno. (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (3049)	674
PRESIDENTE	674, 676
SANZO, <i>Relatore</i>	674
PERLINGIERI	676
DI NARDO	676
TESAURO	676
POLANO	676
GUERRIERI EMANUELE, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	676
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	678

La seduta comincia alle 9,45.

SANZO, *Segretario*, da lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Angelucci Nicola e Guglielminetti.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la seduta odierna, il deputato Sartor è sostituito dal deputato Tesauro.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Caiati ed altri: Disposizioni relative al ruolo dei disegnatori dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali. (A. N. A. S.). (2787).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Caiati ed altri: « Disposizioni relative al ruolo dei disegnatori dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) ».

L'onorevole Cervone ha facoltà di svolgere la relazione.

CERVONE, *Relatore*. Mi sia consentito ricordare che, già nella seduta precedente, nel corso della relazione sulla proposta di legge concernente gli ufficiali idraulici, ebbi ad oc-

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1957

cuparmi dei disegnatori dell'A.N.A.S. La posizione di questi specializzati è, tuttavia, molto più chiara di quella dell'altra categoria menzionata. Si tratta di perequare la disparità di trattamento esistente fra i disegnatori del Genio civile, debitamente collocati nel gruppo *B* per effetto della legge 31 ottobre 1955, n. 1053, ed i disegnatori dell'A.N.A.S., che, pur appartenendo al Genio civile, sono invece collocati nel gruppo *C*. In altri termini, si tratta di eliminare la contraddizione giuridica esistente fra l'attuale inquadramento dei disegnatori dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali ed il complesso dei requisiti di idoneità e capacità loro richiesti dalla legge.

Come è già stato fatto, ieri l'altro, per la proposta di legge a favore degli ufficiali idraulici, ritengo che anche per il progetto in esame sia opportuno riunire i cinque articoli della proposta in un unico articolo che li sintetizzi tutti. L'articolo unico potrebbe essere così formulato:

« Il ruolo organico dei disegnatori dell'Azienda nazionale delle strade statali (carriera del personale esecutivo) di cui al quadro E/54/a annesso al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16, è soppresso.

« È istituito il ruolo organico dei disegnatori dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (carriera del personale di concetto) quale risulta dalla allegata tabella.

« Per l'attuazione della presente legge si applicano le norme di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1053 ».

TABELLA

POSTI DI ORGANICO DEI DISEGNATORI DELLA AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI) (A.N.A.S.)

(Carriera del personale di concetto).

Qualifica	Posti di organico	Coefficiente
Disegnatore principale . . .	N. 2	402
Primo disegnatore . . .	» 5	325
Disegnatore	» 8	271
Disegnatore aggiunto . . .	» 13	229
Vice disegnatore		202
TOTALE	N. 28	

Il primo comma di tale articolo unico sopprime la tabella contemplata nel testo in esame. Il secondo comma determina una nuova dizione e, conseguentemente, una nuova ta-

bella. Il terzo comma dispone che ai disegnatori dell'A.N.A.S. va usato lo stesso trattamento giuridico attribuito legislativamente ai disegnatori del Genio civile. Per concludere, do notizia che la Commissione Interni e la Commissione Finanze e tesoro hanno espresso parere favorevole alla proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura degli articoli della proposta di legge:

ART. 1.

Il ruolo organico dei disegnatori - carriera del personale esecutivo (ex gruppo *C*) - dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statale è soppresso.

È istituito un ruolo organico dei disegnatori - nella carriera del personale di concetto (ex gruppo *B*) - di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Al personale del ruolo anzidetto, per tutto quanto riguarda lo stato giuridico ed economico, si applicano le disposizioni sui ruoli delle carriere di concetto del personale civile delle Amministrazioni dello Stato e quelle sull'ordinamento del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.

ART. 2.

Per poter partecipare al concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera dei disegnatori dell'A.N.A.S. è necessario che il candidato, alla data del decreto che bandisce il concorso per esami, sia in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del regio decreto 1° febbraio 1932, n. 401.

ART. 3.

Nella prima attuazione della presente legge i posti delle varie qualifiche del ruolo dei disegnatori saranno assegnati, con decorrenza dalla data dell'entrata in vigore della legge stessa, al personale appartenente, alla data predetta, al ruolo dei disegnatori soppresso, avente - in base al cessato ordinamento gerarchico - grado corrispondente alla qualifica da conferire.

Il personale che, alla data medesima, si trovava nella qualifica iniziale del ruolo soppresso, sarà collocato nella qualifica di vice disegnatore del nuovo ruolo, prendendo posto dopo l'ultimo impiegato che apparteneva alla qualifica corrispondente al grado XI del

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1957

cessato ordinamento gerarchico e con anzianità nella qualifica stessa decorrente, a tutti gli effetti, dalla data del collocamento nel nuovo ruolo.

Al personale così trasferito verrà computata per intero l'anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza e, al personale che nel ruolo soppresso rivestiva qualifiche corrispondenti ai gradi IX, X e XI del cessato ordinamento gerarchico, sarà conservata, a tutti gli effetti, l'anzianità goduta nella qualifica del detto ruolo.

Agli impiegati collocati, ai sensi del presente articolo, nella qualifica di disegnatore, si applicano — per la promozione a primo disegnatore — le norme di cui all'articolo 370 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 4.

Il personale avventizio inquadrato nella terza categoria — disegnatori — del personale disciplinato dal regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni, sarà inquadrato, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella seconda categoria del personale stesso.

Eguale il personale inquadrato o da inquadrare nel ruolo aggiuntivo dei disegnatori, sarà inquadrato, a partire sempre dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel corrispondente ruolo aggiunto della carriera di concetto.

ART. 5.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio.

Il relatore propone di sostituire i cinque articoli della proposta con l'articolo unico di cui egli stesso ha dato lettura durante lo svolgimento della relazione e che io, ora, per chiarezza, ripeto:

ARTICOLO UNICO. 3

Il ruolo organico dei disegnatori dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A. N. A. S.) (carriera del personale esecutivo), di cui al quadro E 54-A annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è soppresso.

È istituito il ruolo organico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A. N. A. S.) (carriera del personale di concetto) quale risulta dall'allegata tabella.

Per l'attuazione della presente legge si applicano le norme di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1053.

Pongo in votazione l'articolo unico sostitutivo.

(E approvata).

Do lettura della tabella allegata alla proposta di legge:

TABELLA

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO

Ruolo dei disegnatori.

Coefficiente di stipendio	Corrispondente grado del cessato ordinamento gerarchico	Qualifica	Numero dei posti
402	VII	Disegnatore principale	2
325	VIII	Primo disegnatore	5
271	IX	Disegnatore	8
229	X	Disegnatore aggiunto	13
202	XI	Vice disegnatore	
		Totale	28

Do ora nuovamente lettura della tabella sostitutiva proposta dal relatore.

TABELLA

POSTI DI ORGANICO DEI DISEGNATORI DELLA AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI (A.N.A.S.)

(Carriera del personale di concetto).

Qualifica	Posti di organico	Coefficiente
Disegnatore principale	N. 2	402
Primo disegnatore	» 5	325
Disegnatore	» 8	271
Disegnatore aggiunto	» 13	202
Vice disegnatore		
TOTALE	N. 28	

Pongo in votazione la tabella sostitutiva.
(E approvata).

Sono pertanto assorbiti tutti gli articoli e la tabella della proposta di legge.

Avverto che il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 1.500 milioni per la costruzione di case popolari a carico dello Stato nelle zone colpite dall'alluvione dell'ottobre 1954 in provincia di Salerno. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (3049).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 1.500 milioni per la costruzione di case popolari a carico dello Stato nelle zone colpite dall'alluvione dell'ottobre 1954 in provincia di Salerno ».

Il Relatore, onorevole Sanzo, ha facoltà di svolgere la relazione.

SANZO, *Relatore*. Alla stessa persona, e cioè a me, spettò a suo tempo, in collaborazione col collega onorevole Carmine De Martino, ed innanzi alle Commissioni finanze e tesoro e lavori pubblici, riunite in sede deliberante, il compito di riferire sul disegno di legge presentato dall'allora Ministro dei lavori pubblici, onorevole Romita, relativo a « Provvidenze straordinarie a favore delle zone alluvionate nei comuni della provincia di Salerno ». Il provvedimento divenne, poi, legge operante col numero 279 del 9 aprile 1954.

Ora a me è stato affidato l'incarico di riferire, innanzi alla VII Commissione lavori pubblici in sede deliberante, sul disegno di legge, già approvato, al Senato, dalla corrispondente Commissione in sede deliberante, presentato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro del bilancio, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, relativo alla « Autorizzazione della spesa di lire 1.500.000.000 per la costruzione di case popolari a carico dello Stato nelle zone colpite dall'alluvione dell'ottobre 1954 in provincia di Salerno ». Il provvedimento ha già ottenuto il parere favorevole della IV Commissione finanze e tesoro.

Si ritiene opportuno rilevare la circostanza, a mio parere notevolmente giovevole ad una esatta ed obiettiva valutazione dei fatti e delle esigenze che hanno dato origine al disegno di legge in esame, per cui allo stesso parlamentare, e cioè a me, sta toccando il compito di riferire su di un provvedimento che direttamente si collega, integrandola, alla citata legge speciale n. 279.

Ed infatti, fu appunto in sede di discussione del predetto disegno di legge, fondamentale per la ricostruzione delle zone salernitane colpite dalla tragica alluvione dell'ottobre 1954, che il Governo assunse formale solenne impegno di integrare le provvidenze legislative con ulteriori interventi, atti a lenire la situazione già oltremodo critica nel settore dell'edilizia per i meno abbienti ed aggravatasi fino all'estremo limite in conseguenza del sinistro.

Si era pensato, in un primo tempo, di destinare alla costruzione di case una aliquota del fondo di lire 2.500.000.000 autorizzato con l'articolo 5 della legge n. 626 del 31 luglio 1954 a favore di iniziative volte all'incremento della produttività; e di tale proposito fu data pubblica conoscenza persino nella relazione che accompagnava il testo del citato disegno di legge governativo concernente « Provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei comuni della provincia di Salerno ».

Va anche rilevato che, nella discussione svoltasi in seno alle Commissioni finanze e tesoro e lavori pubblici, riunite in sede legislativa alla Camera ed al Senato, i parlamentari relatori di maggioranza, e cioè il sottoscritto e l'onorevole Carmine De Martino, e di minoranza nonché gli altri componenti delle Commissioni citate ebbero a sottolineare l'insufficienza degli interventi in materia di ricostruzione di immobili ad uso di abitazione civile, in rapporto all'entità delle distruzioni avvenute a causa del tremendo flagello; e fu in tale occasione, come si è detto, ribadito l'impegno di ulteriori provvedimenti governativi per la particolare finalità; e si precisò che sarebbe stata destinata un'aliquota di 1.500 milioni di lire tratte dal fondo di 2.500 milioni autorizzato con la legge relativa all'incremento della produttività.

Tuttavia, nella fase d'attuazione del programma d'incremento delle iniziative produttivistiche, di cui alla citata legge n. 626, non fu ritenuto possibile, come afferma il Ministro dei lavori pubblici nella breve relazione che precede il testo del disegno di legge in esame, inserire le costruzioni di case popolari per gli alluvionati del Salernitano, in quanto, pur essendo risultato disponibile come previsto, la somma occorrente, non fu ritenuto che la finalità, senz'altro nobilissima ed urgente, fosse pertinente a quell'incremento della produttività per cui il fondo di 2.500 milioni era stato autorizzato.

Ora, con il disegno di legge in esame, il Governo, più che provvedere ad una esigenza

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1957

inderogabile, adempie ad una precisa promessa ed assolve un solenne impegno assunto verso le popolazioni salernitane alluvionate, disponendo un piano costruttivo di alloggi popolari per un importo di 1.500 milioni di lire.

La relazione integra, anche se non completamente, la ricostruzione degli immobili distrutti per effetto dell'alluvione dell'ottobre 1954 nei comuni di Salerno, Vietri sul Mare, Cava dei Tirreni, Tramonti, Maiori e Minori. Ed infatti l'indennizzo disposto con la legge speciale n. 279 del 9 aprile 1955, per la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, essendo limitato ad un massimo di 2 milioni di lire per ogni privato proprietario (terzo comma dell'articolo 2) non ha potuto, come è ovvio, assicurare il ripristino di tutti i danni; e, conseguentemente non ha potuto operare in maniera da rendere disponibili per tutti i cittadini alluvionati un numero di alloggi pari a quelli che vennero danneggiati o distrutti.

Il provvedimento consta di n. 7 articoli, di cui si ritiene opportuno illustrare rapidamente la portata essenziale.

Con l'articolo 1 viene autorizzata la spesa di 1.500 milioni di lire a totale carico dello Stato, per la costruzione di case popolari nei comuni della provincia di Salerno colpiti dall'alluvione dell'ottobre 1954. Si tratta, come già detto, dei comuni di Salerno, Vietri sul Mare, Cava dei Tirreni, Tramonti, Maiori e Minori.

Con l'articolo 2 si fissano taluni requisiti da osservare nella esecuzione delle case: innanzi tutto il numero dei vani (in prevalenza due o tre vani utili per ciascun alloggio ed in minima aliquota quattro vani oltre i servizi). È previsto anche che alla progettazione e alla esecuzione (comprese l'appalto) possano provvedere, oltre che il Ministero dei lavori pubblici, attraverso il Genio civile di Salerno, altri enti delegati dal Ministero predetto, e cioè: l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Salerno, la prima giunta U.N.R.R.A.-Casas, il comune di Salerno e quello di Cava dei Tirreni. Sono disposte, altresì, le condizioni e le modalità delle concessioni e degli appalti e si stabilisce la dichiarazione di pubblica utilità, con l'urgenza e la indifferibilità delle opere, a tutti gli effetti di legge.

Con l'articolo 3 si dispone il trasferimento della gestione degli immobili, dopo il collaudo, all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Salerno, o alla prima giunta U.N.R.R.A.-Casas e si stabiliscono le

modalità di assegnazione degli alloggi, di cui un massimo del 50 per cento con patto di futura vendita.

Con l'articolo 4 sono previste esenzioni ed agevolazioni fiscali, in base alla legge n. 1165 del 28 aprile 1938, restando salve le eventuali più favorevoli condizioni consentite dalle leggi vigenti per gli atti ed i contratti relativi all'esecuzione del programma costruttivo.

Con l'articolo 5 si autorizza la spesa di 1.500 milioni di lire, da iscriversi nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1956-57 e si fissano le modalità esecutive per il pagamento degli acconti e dei saldi.

Con l'articolo 6 si indicano, in ottemperanza dell'articolo 81 della Costituzione, i mezzi per far fronte alla spesa: e cioè con la utilizzazione di una somma pari alla spesa autorizzata con l'articolo 1, e cioè 1.500 milioni di lire, dal fondo per i finanziamenti all'industria siderurgica, di cui alla legge 28 luglio 1950, n. 722. Per tale operazione di rientro, il Ministro dei lavori pubblici, proponente, di concerto con Ministri del bilancio, delle finanze e del tesoro, ha preso accordi preventivi con il C.I.R.

Con l'articolo 7 si autorizza il Ministro del tesoro alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il disegno di legge che viene sottoposto all'esame della nostra Commissione è, dunque, da considerarsi, e si ritiene di averlo sufficientemente dimostrato, come provvedimento integrativo della legge n. 274 del 9 aprile 1954 per il particolare settore della ricostruzione dei fabbricati urbani ad uso di abitazione. L'iniziativa persegue la finalità di porre a disposizione dei cittadini alluvionati salernitani meno abbienti alloggi a tipo popolare da cedere in locazione, e per un'aliquota non superiore al 50 per cento con patto di futura vendita, a condizioni particolarmente vantaggiose.

Il Governo compie, a nome della Nazione, un atto di fraterna solidarietà verso una popolazione nobilissima che fu colpita da una tremenda calamità.

Oltre gli ingenti danni materiali, per un valore di varie decine di miliardi di lire, che con le provvidenze già erogate e con quelle che si propongono con il disegno di legge in esame, possono considerarsi sufficientemente riparati, la tragica alluvione dell'ottobre 1954 ebbe un doloroso e purtroppo non riparabile bilancio di vittime umane; ad oltre 300 ammontarono i morti, riconosciuti e non, ed i dispersi, così qualificati coloro che vennero

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1957

trascinati al mare dall'impetuosa fiumana di fango e di cui solo pochissime salme furono recuperate o restituite dalle onde che le avevano inghiottite e talune rinvenute in altre acque a distanza di mesi.

Quella immane sciagura, che commosse l'Italia e il mondo intero, determinò, a suo tempo, promesse ed impegni, cui il Governo non vuole venir meno. La nostra Commissione, pertanto, confido che darà il suo consenso a questo lodevole proposito.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PERLINGIERI. Ho chiesto la parola più che altro per una specie di dichiarazione di voto. Avendo vissuto le giornate tragiche dell'alluvione del 1954 nella provincia di Salerno, vedo con soddisfazione adempiere, da parte del Governo, ad un impegno assunto nei confronti delle popolazioni colpite. Si tratta di un disegno di legge già approvato dal Senato e ritengo che nessuno di noi, dato il fine cui esso tende, pensi di proporre emendamenti. Esso offre le massime garanzie anche per quanto riguarda la sua applicazione pratica.

DI NARDO. Anch'io ho chiesto la parola per dichiarazione di voto. Poiché il disegno di legge è stato già approvato dal Senato, non proporrò emendamenti, considerata soprattutto l'urgenza e la indispensabilità che esso divenga operante.

Mi sia consentito, tuttavia, rilevare che lo stanziamento di un miliardo e mezzo per la costruzione di case popolari non sarà certo sufficiente a ricostruire tutto quanto è stato distrutto dal tragico evento. Il relatore, invece, ha detto che tale stanziamento rientra nel programma di graduale intervento predisposto dal Governo a favore delle zone maggiormente colpite del salernitano. Con questa precisazione la nostra parte è favorevole al disegno di legge.

TESAURO. Noi siamo favorevoli alla immediata approvazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame, anche se talune disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 possono lasciare un po' perplessi. Ad esempio: il fatto di aver stabilito che le somme non impegnate nell'esercizio 1956-57 sono utilizzabili negli esercizi successivi. Il rappresentante del Governo sa quali inconvenienti abbia sollevato, in provvedimenti legislativi precedenti, l'introduzione di una simile disposizione. Comunque, poiché la Commissione finanze e tesoro ha già raccomandato al Ministro dei lavori pubblici di avvalersi con cautela di questa disposizione, noi confidiamo

che lo stesso Ministro vorrà prendere atto che tale sistema non può essere seguito, acciocché non accada quello che è avvenuto in occasione del terremoto di Messina, per cui, a distanza di mezzo secolo, ancora si parla di utilizzazione di somme ormai definitivamente superate nel bilancio dello Stato.

All'infuori di questa riserva, io credo si possa plaudire al disegno di legge in esame, il quale si inquadra in una serie di provvedimenti che il Governo ed il Parlamento intendono attuare per tutte le zone colpite da situazioni di carattere eccezionale. Per Salerno, le provvidenze immediate adottate si rivelarono del tutto inadeguate allo scopo, ed ecco che, sia pure a distanza di qualche anno, un nuovo provvedimento interviene per dare a Salerno quello che è stato dato ad altre zone alluvionate d'Italia.

POLANO. Il nostro parere è favorevole al disegno di legge. Tuttavia, ritengo di dover osservare che esso non rientra nel quadro generale di interventi dello Stato a favore di zone gravemente sinistrate: noi siamo lieti del nuovo stanziamento a favore della provincia di Salerno, ma dobbiamo far presente che nessun analogo provvedimento è stato preso a favore delle zone della Sardegna danneggiate dalle alluvioni del 1951.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A nome del Governo prendo atto delle dichiarazioni fatte, concordemente favorevoli all'approvazione del disegno di legge, il quale, come ha già messo in risalto il Relatore, consente la realizzazione, da parte del Governo e del Parlamento, del programma di intervento a favore del Salernitano promesso in sede di discussione della legge 9 aprile 1954, n. 279.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la spesa di 1.500 milioni di lire per la costruzione a totale carico dello Stato di case popolari nei Comuni della provincia di Salerno colpiti dall'alluvione dell'ottobre 1954.

(È approvato).

ART. 2.

Le case di cui al precedente articolo debbono comprendere, di regola, alloggi da due a tre vani utili, con un massimo di quattro, oltre i servizi.

Per la progettazione e per la esecuzione, compreso l'appalto delle costruzioni di cui al precedente articolo, il Ministro per i lavori pubblici può valersi, oltre che dell'Ufficio del Genio civile di Salerno, dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Salerno, della 1^a Giunta dell'U. N. R. R. A.-Casas, nonché del Comune di Salerno e di quello di Cava dei Tirreni.

Il rimborso delle spese generali per la progettazione, direzione, sorveglianza e assistenza al collaudo nonché per le espropriazioni effettuate dall'Istituto per le case popolari, dalla 1^a Giunta dell'U. N. R. R. A.-Casas e dai Comuni predetti, è commisurato a non più del 3 per cento dell'importo netto degli acconti e delle rate di saldo a favore degli appaltatori. Tale misura può essere variata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Il collaudo dei lavori è disposto dal Ministro per i lavori pubblici.

(È approvato).

ART. 3.

Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono trasferiti, dopo il collaudo, in gestione all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Salerno, che terrà una contabilità separata, ovvero alla 1^a Giunta U. N. R. R. A.-Casas.

Ove particolari ragioni lo consiglino il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di disporre tale trasferimento dopo l'emissione del certificato di ultimazione, previa compilazione dello stato di consistenza degli immobili.

Gli alloggi sono assegnati in locazione, ovvero, per una aliquota non superiore al 50 per cento e da determinarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, con patto di futura vendita.

I locatari pagano un corrispettivo annuo determinato dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

In caso di assegnazione con patto di futura vendita il corrispettivo è versato in 35 annualità corrispondenti al costo di costruzione, da ammortizzarsi al tasso del 0,50 per cento, oltre alle spese di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

L'Istituto gestore trattiene dai canoni come sopra determinati, la quota afferente alle spese e versa la rimanenza allo Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

Il pagamento dei canoni e le eventuali morosità sono disciplinate dalle norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Qualora già i tre quarti degli alloggi di un edificio siano stati trasferiti in proprietà degli assegnatari, la gestione sarà disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio.

(È approvato).

ART. 4.

Salvo le più favorevoli agevolazioni fiscali consentite dalle leggi vigenti, agli atti e contratti occorrenti per l'attuazione delle costruzioni di cui alla presente legge sono estese le norme del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Il godimento delle agevolazioni accordate dal presente articolo è subordinato alla condizione che ogni singolo atto contenga la contestuale dichiarazione che esso è stipulato ai sensi della presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

La spesa di lire 1.500 milioni autorizzata dalla presente legge è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1956-57 in gestione dell'Amministrazione centrale del Ministero stesso.

Le somme non impegnate in detto esercizio sono utilizzabili in quelli successivi.

Al pagamento degli acconti alle imprese appaltatrici e alle spese per forniture e lavori in economia il Ministero dei lavori pubblici può provvedere con aperture di credito intestate all'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Salerno.

Al pagamento dei saldi provvede, invece, l'Amministrazione centrale dei lavori pubblici con mandati a favore dei creditori.

(È approvato).

ART. 6.

Alla copertura della spesa autorizzata con la presente legge si provvede sui rientri dei finanziamenti concessi in base alla legge 28 luglio 1950, n. 722, riguardanti l'utilizzo del fondo per finanziamenti all'industria siderurgica.

(È approvato).

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1957

ART. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno altresì stabilite le somme da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dalla esecuzione delle costruzioni di cui alla presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge.

« Autorizzazione della spesa di lire 1.500 milioni per la costruzione di case popolari a carico dello Stato nelle zone colpite dall'alluvione dell'ottobre 1954 in provincia di Salerno » (3049):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva),

e della proposta di legge:

CAIATI ed altri: « Disposizioni relative al ruolo dei disegnatori dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) » 2787):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bernardinetti, Bianchi Chieco Maria, Bonfante Margherita, Cianca, Cortese Pasquale, De Biagi, De Capua, De Filippo, Di Leo, Di Nardo, Garlato, Geraci, Giacone, Grezzi, Guariento, Magno, Matarazzo Ida, Merenda, Messinetti, Pacati, Perlingieri, Pignatone, Polano, Pollastrini Elettra, Quintieri, Rigamonti, Sanzo, Spadazzi, Spallone, Tesauero e Veronesi.

Sono in congedo:

Angelucci Nicola e Gughelminetti.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI